Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Sabato, 17 aprile** — **Numero 91**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Roma, con decreto del 14 volgente mese, ha esteso ai comuni di Anzio, Nettuno, Albano Laziale, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, Marino, Castelgandolfo, Ariccia, Genzano e Nemi le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Roma.

LEGGI E DECRETI

Il numero 430 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 2 settembre 1919, n. 1635 e 9 ottobre 1919, n. 1889, coi quali fu istituita un'imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, approvvigionamenti e consumi e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria sul vino, di cui ai succitati decreti, è pagata in due rate uguali rispettivamente alla scadenza del giorno 10 giugno 1920 e del giorno 10 agosto successivo.

Le quote inferiori a lire venti devono però essere pagate in unica soluzione alla scadenza del giorno 10 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, per l'istituzione del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo del regolamento per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Il presente decreto avrà vigore dal 4 dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

REGOLAMENTO ORGANICO

per la esecuzione del decreto-legge 2 ottobre 1919, num. 1790, che istituisce il corpo delle Regie guardie per la pubblica sicurezza.

CAPITOLO I.

Istituzione e prerogative.

Art. 1.

Le Regie guardie per la pubblica sicurezza, anche quando non sono comandate di servizio, debbono considerarsi come tali, e quindi esplicano sempre le funzioni di cui all'art. 1 della legge, anche se richieste da privati o da pubblici ufficiali.

Art. 2.

Le Regie guardie hanno la bandiera e la musica.

Esse prendono sempre parte ai servizi di onore.

Art. 3

I comandanti le truppe dell'esercito permanente, della milizia mobile, territoriale, cumunale e gli ufficiali del presidio non possono ingerirsi nell'esercizio ordinario del servizio delle Regie guardie, nell'ordine interno delle loro caserme, o distoglierle, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che son loro attribuite.

CAPITOLO II.

Ordinamento.

Art. 4.

I reparti del corpo della R. guardia prendono nome dal luogo dove hanno sede.

Le legioni territoriali del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza si ripartiscono in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni. Ciascun reparto prende nome dal luogo ove ha sede. La legione allievi si ripartisce in battaglioni, compagnie e plotoni.

Alla dipendenza di ogni Comando di Legione, vi è un nucleo di guardie per i rinforzi.

La graduazione gerarchica nei Comandi del corpo è la seguente:

a) Comando di stazione;

b) Comando di tenenza;

c) Comando di compagnia;

d) Comando di divisione;

e) Comando di legione;

f) Comando generale del corpo.

Tale gerarchia va sempre osservata nella trattazione di affari attinenti il governo della forza; per il servizio d'istituto i Comandi del corpo ricevono o provocano le necessarie istruzioni dalle autorità politiche della propria giurisdizione.

Art. 5.

Ai componenti il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare soltanto per i fatti costituenti diserzione, rifiuto di ubbidienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.

Il militare che riporta condanna per delitti viene espulso dal corpo.

Nei casi di servizio comune o di convivenza anche provvisoria è stabilito, per ogni effetto, l'obbligo di reciproca subordinazione tra superiori ed inferiori dell'esercito, dell'armata, della R. guardia di finanza e della R. guardia, eccezion fatta nei casi in cui i militari del corpo debbano procedere contro individui di altre armi o corpi, indipendentemente dal loro grado, colti in flagranza di reato.

Le facoltà concesse dai regolamenti militari al ministro della guerra sono per le RR. guardie devolute al comandante generale del corpo, salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

CAPITOLO III.

Forza, reclutamento, avanzamento, disciplina e licenze.

Art. 6.

I quadri organici del Comando generale, delle legioni territoriali, della legione allievi e della scuola aspiranti sottufficiali sono stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche.

Art. 7.

Per l'ammissione nel corpo sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o naturalizzato;

b) avere raggiunto gli anni 18 e non oltrepassato i 30;

c) essere di costituzione sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

d) essere celibe o vedovo senza prole;

e) avere la statura non inferiore a metri 1,60;

f) sapere leggere e scrivere correttamente;

g) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente organizzati, nè destituito da pubblici uffici e appartenere a famiglia dabbene e di ottima reputazione;

h) non avere subito condanne per delitti;

i) non essere stato riformato in occasione di leva, eccezion fatta per coloro che lo furono per deficienza di perimetro toracico, nè da altro corpo armato dello Stato per inabilità fisica.

Presso il comando della legione allievi e presso ogni comando di divisione è istituita una Commissione di arruolamento, composta di un ufficiale superiore o del comandante della divisione, di un altro ufficiale del corpo e di un medico militare, incaricata di procedere al reclutamento degli aspiranti che, se riconosciuti idonei, contraggono la ferma triennale innanzi la Commissione di arruolamento.

Spetta alla legione allievi di assegnare gli arruolati al corpo a piedi o al corpo a cavallo, dopo avere per questi ultimi sentito il parere del comandante lo squadrone.

Art. 8.

Il reclutamento degli uomini di truppa si effettua:

1° per mezzo di assegnazione degli inscritti di leva, che avendone le qualità richieste, desiderano prestare servizio nel corpo;

2° per mezzo di arruolamenti volontari;

3° per passaggio di militari di altri corpi del R. esercito e della R. marina, sia che si trovino sotto le armi, che in congedo illimitato;

4° per l'ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio dei militari del corpo che hanno ultimata la loro ferma, mediante concessione di rafferma di un anno o con premio;

5° per riammissione in servizio di militari dell'arma dei carabinieri o del corpo in congedo, che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35;

Art. 9.

Il servizio prestato nel corpo è considerato per ogni effetto servizio militare, ed i militi sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi della loro classe di leva.

Nei casi di richiamo alle armi, coloro che appartennero alla Regia guardia vi saranno destinati a prestar servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, purchè non ne siano stati espulsi o licenziati per riforma, e conservino i requisiti di buona condotta.

Il Ministero dell'interno, pel tramite del Comando generale, stabilisce col Ministero della guerra, fin dal tempo di pace, le norme per la costituzione ed il concorso di speciali reparti della R. guardia alle operazioni militari per la difesa del territorio in caso di guerra.

Art. 10.

Tutti i marescialli e, nel limite del 30 0[0 della forza totale, gli altri militari di truppa, possono essere autorizzati, compiuta la prima rafferma, a contrarre matrimonio senza vincolo di dote, salve le condizioni di moralità della sposa, da accertarsi a mezzo delle autorità competenti.

Gli ufficiali, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il Regio assentimento.

Art. 11.

Nessuno può conseguire la nomina ad un grado o la promozione al grado superiore, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

L'esame di concorso dei capitani per l'avanzamento a maggiore

è scritto e teorico-pratico in base al programma che sarà fissato con decreto Ministeriale.

I capitani che non superino per tre volte la prova restano definitivamente esclusi dall'avanzamento.

I marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo non debbono aver superato l'età di anni trenta.

Le guardie fornite della licenza di scuole medie di primo grado, possono concorrere, ove riuniscono gli altri requisiti, all'avanzamento a vice brigadiere dopo un anno di servizio nel corpo.

Art. 12.

Per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le norme del regolamento per le note caratteristiche del Regio esercito, salvo le varianti di cui al presente regolamento, e tenendo presente che ove è indicato nei predetto testo il Ministero, s'intende, per la Regia guardia, il Comando generale del corpo.

Art. 13.

Le autorità compilatrici delle note per i signori ufficiali saranno le seguenti:

Grado o carica	Compilatore delle note	1° Revisore
Comandante generale del corpo	Ministro dell'interno	
Comandante in 2ª del corpo	Comandante generale del corpo	
Ufficiali generali addetti	Comandante in 2ª del corpo	Comandante generale del corpo
Colonnelli addetti al Comando generale del corpo	Comandante in 2ª	Comandante generale del corpo
Ufficiali addetti al Comando generale	Colonnello segretario	Ufficiale generale competente addetto al Comando del corpo
Comandanti di Legione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Ufficiali addetti ai Comandi di Legione o delle scuole	Comandante di Legione o della Legione allievi	Ufficiale generale competente addetto al Comando generale del corpo
Ufficiali superiori comandanti di divisione o di battaglione	Colonnello comandante di Legione	Ufficiale generale competente addetto al Comando generale
Capitani	Ufficiale superiore comandante di divisione	Comandante di Legione
Tenenti o sottotenenti	Ufficiale superiore comandante di divisione	Comandante di Legione

Art. 14.

Le Commissioni di avanzamento di primo grado saranno formate dalle autorità compilatrici delle note caratteristiche, e per gli ufficiali generali vi prenderà parte il direttore generale della pubblica sicurezza.

A parità di voti il giudizio è favorevole all'esaminando.

Art. 15.

Le Commissioni di avanzamento di 2° grado sono così formate:

a) per il comandante in 2ª del corpo la Commissione sarà formata da S. E. il ministro dell'interno, dal direttore generale della pubblica sicurezza e dal tenente generale comandante generale del corpo;

b) per gli ufficiali generali e colonnelli la Commissione sarà formata da S. E. il ministro dell'interno, dal direttore generale della pubblica sicurezza e dal tenente generale comandante generale del corpo e dal comandante in 2ª.

Art. 16.

Per i tenenti colonnelli o maggiori la Commissione è formata dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante in 2ª e dall'ufficiale generale addetto più anziano.

Art. 17.

Per i capitani, tenenti e sottotenenti, la Commissione è formata dal colonnello comandante la legione, dall'ufficiale generale competente addetto al Comando generale del corpo e dal comandante in 2ª.

Art. 18.

Per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta deve emettere la decisione definitiva la Commissione di 2° grado.

I ricorsi possono essere avanzati per via gerarchica alla Commissione di 2° grado, il cui giudizio è inappellabile.

L'ufficiale però non giudicato idoneo per tre anni consecutivi al grado superiore non può più aspirarvi, ma bensì rimanere in servizio sino allo scadere dei limiti di età.

Il Ministero dell'interno e le Commissioni di 2° grado possono però di loro iniziativa esaminare e promuovere ancora l'ufficiale escluso per tre volte dall'avanzamento, pur che concorrano circostanze eccezionali di merito.

L'ufficiale che in tal modo ottiene l'avanzamento ha l'anzianità dalla data del decreto di nomina.

Art. 19.

Le autorità compilatrici delle note per i sottufficiali, appuntati e guardie sono le seguenti:

Grado o carica	Compilatore delle note	1° Revisore	2° Revisore
Marescialli comandanti di stazione - marescialli e sottufficiali addetti alle stazioni, appuntati e guardie	Ufficiale diretto	Ufficiale superiore comandante la divisione	Comandante la Legione
Sottufficiali, appuntati e guardie dei comandi legionali	Tenente aiutante maggiore	Capitano aiutante maggiore	Comandante la Legione
Sottufficiali, appuntati e guardie della legione allievi	Viene stabilito dal comandante la Legione allievi	Viene stabilito dal comandante la Legione allievi	Comandante la Legione allievi
Sottufficiali, appuntati e guardie della scuola aspiranti sottufficiali	Viene stabilito dall'ufficiale superiore comandante la scuola aspiranti sottufficiali	Ufficiale superiore comandante la scuola aspiranti sottufficiali	Comandante la Legione allievi
Sottufficiali, appuntati e guardie addetti al Comando generale del corpo	Viene stabilito dall'ufficiale superiore segretario del Comando generale	Colonnello o tenente colonnello segretario del Comando generale	Comandante in 2ª del Corpo

Art. 20.

Per l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie la Commissione è formata dalle tre autorità compilatrici delle note caratteristiche.

I ricorsi possono essere avanzati per via gerarchica al comandante in 2ª del corpo, che presenta il suo giudizio al comandante generale, la cui decisione è inappellabile.

Il sottufficiale, l'appuntato e la guardia esclusi per tre volte dall'avanzamento non possono più aspirare al grado superiore.

Il ministro dell'interno solo può, se concorrono circostanze eccezionali di merito, fare esaminare ancora una volta il militare.

Art. 21.

Il ministro dell'interno si riserva di designare volta per volta le autorità che debbono esaminare quegli ufficiali per i quali non potessero essere applicabili per una causa qualsiasi le disposizioni del presente regolamento.

Art. 22.

Il comandante in 2ª e i colonnelli comandanti di legione redigono annualmente un rapporto sui funzionari civili addetti rispettivamente ai Comandi generale e di legione. Tale rapporto è rassegnato direttamente al direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 23.

Le note caratteristiche agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie devono essere compilate:

1° nel primo anno a cui il militare presta servizio nel corpo;

2° allorchè il militare deve essere esaminato per l'avanzamento;

3° quando avvengono fatti o cambiamenti tali nella condotta, nel modo di prestar servizio o nelle condizioni fisiche, intellettuali o morali del militare da rendere necessaria una modificazione di qualche giudizio espresso a suo favore o a carico.

Art. 24.

Per le licenze sono in vigore le disposizioni del regolamento per le licenze nel R. esercito, tranne le seguenti eccezioni:

a) al tenente generale comandante generale del corpo è concessa dal ministro dell'interno;

b) agli ufficiali generali e agli ufficiali addetti al comando generale dal tenente generale comandante generale del corpo.

Art. 25.

Le promozioni degli ufficiali sono disposte dal Ministero dell'interno in base ai posti vacanti ed alle decisioni delle Commissioni di avanzamento competenti.

Le promozioni nei vari gradi di militari di truppa sono fatte dal Comando generale del corpo in base ai posti disponibili, ed alle decisioni delle Commissioni di avanzamento competenti.

Art. 26.

Agli ufficiali ed ai militari di truppa, sono applicabili le prescrizioni del libro II e III del regolamento di disciplina militare (ricompense e punizioni disciplinari) salvo le speciali disposizioni seguenti:

a) le punizioni sono inflitte dai superiori diretti anche ai militari aggregati. Allorchè un superiore punisce un militare di altro reparto ne riferisce con rapporto per via gerarchica.

Per i militari aggregati, il superiore che ha inflitto la punizione, ne riferisce la durata e la motivazione a quello diretto del militare;

b) il rimprovero solenne agli ufficiali è sempre inflitto al capoluogo della Legione dal comandante di questa.

c) quando il superiore che ha inflitta la punizione degli arresti non risiede nello stesso luogo dell'ufficiale punito, questi, invece della presentazione al detto superiore, partecipa per iscritto e per la via gerarchica al superiore stesso il giorno in cui ha avuto principio e quello in cui ebbe termine la punizione;

d) gli arresti, la sala di disciplina e la prigione pei sottufficiali o pei militari di truppa in attesa delle superiori disposizioni, ovvero sottoposti a Commissione di disciplina o comunque in attesa di giudizio o che debbano espiare la pena del carcere presso il corpo, saranno scontati con esclusione da tutti i servizi ed istruzioni e con le precauzioni ritenute necessarie.

I giorni trascorsi agli arresti, alla sala di disciplina ed alla prigione in attesa delle superiori decisioni, sono sempre calcolati come giorni di punizione scontati.

Art. 27.

Il comandante di stazione può determinare la durata della punizione della consegna in caserma ai militari da lui dipendenti fino a giorni 10.

Quando però la gravità della mancanza lo richieda, può anche infliggere la sala di disciplina o la prigione, ma non può stabilirne la durata, nè ordinarne l'uscita, senza preventiva autorizzazione superiore.

Art. 28.

Il sottotenente ed il tenente comandante di tenenza può determinare la durata degli arresti semplici ai marescialli, la sala di disciplina e la prigione semplice fino a 15 giorni, nonchè il massimo della consegna.

Art. 29.

Il capitano comandante di compagnia può infliggere anche il massimo della consegna, degli arresti, della sala di disciplina e della prigione, sia semplice che di rigore.

Art. 30.

L'ufficiale superiore comandante di divisione, oltre alla facoltà di cui ai numeri precedenti, può infliggere gli arresti semplici fino a 10 giorni, e quelli di rigore fino a 5 giorni agli ufficiali dipendenti, notificando con lettera al comando di Legione i dati relativi per la registrazione della punizione.

Art. 31.

I sottufficiali che non reggono il comando di stazione, possono infliggere la punizione della consegna ed anche la prigione; ma non possono fissarne la durata.

Gli appuntati possono infliggere la punizione della consegna, senza però fissarne la durata.

Art. 32.

Le mancanze che richiedono misure di rigore oltre quelle consentite dalle facoltà concesse al comandante di divisione, sono riservate alle decisioni del comandante di legione che si regolerà analogamente verso il comando generale per quelle che esorbitano dalla sua competenza.

Art. 33.

I comandanti di stazione informano subito il loro superiore diretto delle punizioni da essi inflitte, presentando la relativa motivazione scritta, se trattasi di consegna, altrimenti redigeranno rapporto.

Analogamente si regolano i graduati che adottano provvedimenti disciplinari verso militari della stazione.

Gli ufficiali comandanti notificano con rapporto situazione giornaliera le punizioni della consegna e quelle della prigione, della sala di disciplina e degli arresti ai marescialli, che il presente regolamento dà loro facoltà di infliggere.

Le mancanze che richiedono punizioni eccedenti le facoltà punitive consentite ai singoli ufficiali comandanti, sono notificate al superiore immediato con rapporto in cui verranno particolareggiatamente indicate le circostanze che le accompagnano e le risultanze delle indagini e delle contestazioni fatte.

Art. 34.

Quando risulti evidente la sproporzione fra la mancanza e la punizione, il superiore deve intervenire, e può accrescere o diminuire le punizioni inflitte dai propri subordinati; ma tale intervento deve essere solo limitato ai casi in cui si tratti di mettere riparo ad atti di debolezza o di eccessivo rigore, di parzialità o di ingiustizia che per avventura fossero stati commessi.

Art. 35.

Il maresciallo sconta di massima gli arresti semplici alla propria stazione e nella propria abitazione; quelli di rigore sempre in ap-

posita camera; gli altri sottufficiali invece scontano la sala di disciplina sempre in caserma.

Art. 36.

Il rimprovero solenne ai sottufficiali è inflitto per ordine del comandante della legione al capoluogo di divisione, dal comandante di questa, in presenza degli ufficiali e dei sottufficiali di grado superiore al rimproverando, presenti al capoluogo stesso.

Art. 37.

Il sottufficiale che indipendentemente dalle altre cause per le quali gli può essere negata la rafferma con o senza premio, ovvero può essere collocato a riposo od in riforma, si addimostri svogliato, o, comunque, non più all'altezza del suo mandato, sia per diminuite facoltà intellettuali, sia per mancanza di buon volere, o di buona condotta, su proposta, dell'ufficiale che ha rilevate le deficienze, viene preso in esame dalle Commissioni di avanzamento le quali decideranno se convenga mantenerlo in servizio o addivenire alla immediata sua dispensa dal servizio stesso.

Art. 38.

Il sottufficiale punito colla sala di disciplina semplice o con gli arresti semplici concorre per turno nel servizio della stazione presso la quale sconta la punizione. Quello punito con gli arresti o con la sala di disciplina di rigore è escluso da ogni servizio od istruzione e rimane rinchiuso nell'apposita camera.

Art. 39.

Per la retrocessione dal grado e pel passaggio alle compagnie di disciplina dei sottufficiali, salvo le eccezioni del presente regolamento, è applicabile il regolamento sullo stato dei sottufficiali, tenute presenti, pei raffermati con premio, le disposizioni dell'art. 150 del regolamento di disciplina militare.

Le Commissioni legionali di disciplina sono per altro sempre convocate alla sede del comando di legione e costituite esclusivamente con ufficiali del corpo della legione stessa per turno, a meno che il militare fosse sottoposto a Commissione di disciplina per irregolarità contabili ed amministrative, nella quale ipotesi fa parte della Commissione il ragioniere della legione.

Art. 40.

Le punizioni disciplinari per gli appuntati e guardie sono quelle stabilite dal n. 661 del regolamento di disciplina militare.

La retrocessione dal grado, prevista dal comma 6° del citato numera 661 è applicabile ai soli appuntati ed il retrocesso ritorna guardia.

La retrocessione dal grado col contemporaneo passaggio alla compagnia di disciplina, prevista dal comma 7° del n. 661, è applicabile tanto agli appuntati quanto alle guardie ed il retrocesso è messo a disposizione dell'autorità militare.

Art. 41.

Gli appuntati e guardie puniti con la prigione semplice concorrono per turno nel servizio della stazione ove scontano la punizione.

Quelli puniti con la prigione di rigore sono esclusi da ogni servizio di istruzione e vengono rinchiusi nell'apposita camera di punizione.

Il prescritto del n. 678 del regolamento di disciplina è adempiuto in massima da un sottufficiale o da un appuntato; in ogni caso non deve mai essere eseguito da un eguale in grado al punito.

La facoltà di adottare il provvedimento accennato al n. 686 del regolamento di disciplina, in caso di assenza dell'ufficiale, è estesa ai sottufficiale più elevato in grado o più anziano presente in caserma.

Art. 42.

Il rimprovero solenne agli appuntati ed alle guardie è inflitto per ordine del comandante la legione al capoluogo di divisione dal comandante di questa in presenza degli altri appuntati, dei sottufficiali e degli ufficiali presenti al capoluogo stesso, se appuntato, ed in presenza anche delle altre guardie se guardia.

Se l'appuntato o guardia appartiene allo stato maggiore legionale, il comandante della legione delega uno degli ufficiali superiori dipendenti, possibilmente fra quelli presenti al capoluogo, ed in questo caso, vi assistono gli ufficiali inferiori dello stato maggiore ed i sottufficiali presenti.

A seconda del grado poi vi assistono gli appuntati e guardie dello stato maggiore.

Art. 43.

La guardia non raffermata che dimostri di non essere adatta al servizio speciale del corpo, è messa a disposizione dell'autorità militare per il passaggio in altra arma.

Questo passaggio è ordinato dal Comando generale della R. guardia, in seguito a parere affermativo di una Commissione di disciplina.

Quando una Commissione di disciplina si è pronunciata per il trasferimento alla compagnia di disciplina di un appuntato o di una guardia il comando della Legione rassegna direttamente al Comando generale gli atti relativi per gli ulteriori provvedimenti.

L'accompagnamento di militari alla compagnia di disciplina sarà fatto da graduati del corpo.

Art. 44

Le Commissioni di disciplina che devono pronunciarsi sul passaggio alle compagnie di disciplina o sull'espulsione del corpo degli appuntati e guardie sono convocate dal comandante della Legione e sono costituite e procedono come è prescritto pei sottufficiali.

Quando la Commissione deve pronunciare il passaggio al distretto la quistione da proporsi è la seguente:

La guardia (cognome e nome) è ancora adatta a prestar servizio nel corpo delle Regie guardie?

Art. 45

Qualunque trasgressione ai doveri sanciti dal presente regolamento costituisce una mancanza che dev'essere repressa.

Le principali mancanze delle quali si deve tenere particolarmente conto agli effetti della concessione delle ferme con premio, delle licenze, e di ogni altro beneficio, nonchè e specialmente per le proposte di avanzamento sono:

a) l'inesattezza nell'adempimento dei propri doveri;

b) trasmodare nel vino e nelle bevande alcooliche;

c) praticare sconvenienti compagnie;

d) contrarre debiti viziosi;

e) altercare coi compagni o estranei, dimostrarsi intollerante ed usare modi aspri o sconvenienti verso chicchessia;

f) esercitare qualsiasi arte, mestiere o professione;

g) tenere relazione con donne;

h) ritardare ingiustamente l'esecuzione di ordini superiori o di richieste delle autorità;

i) violare il segreto d'ufficio o professionale.

CAPITOLO IV.

Attribuzioni del Comandante generale.

Art. 46.

Il Comandante generale del corpo delle Regie guardie per la pubblica sicurezza, è coadiuvato da un ufficio di segreteria, retto da un colonnello o tenente colonnello. Esso, per quanto si riferisce alla organizzazione, al reparto territoriale, al personale, alla disciplina, al servizio al materiale, e per tutto ciò che ha tratto al servizio militare, il Comandante generale dipende dal Ministero dell'interno ed ha le seguenti attribuzioni:

a) ha il comando diretto su tutte le Legioni e risponde del regolare andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione del corpo;

b) di sua iniziativa studia e richiama l'attenzione del Ministero su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina;

c) concede le licenze agli ufficiali addetti al Comando generale e ai comandanti delle Legioni e delle scuole;

d) riceve comunicazioni dal Ministero della guerra delle domande degli ufficiali di altri corpi che chiedono il passaggio nel corpo, le esamina e comunica il suo avviso al Ministero dell'interno per la conseguente nomina e partecipazione a quello della guerra;

e) propone e promuove le destinazioni e traslocazioni degli ufficiali al Ministero dell'interno;

f) determina per ciascun grado di truppa il limite di anzianità fino al quale si possono estendere le proposte di avanzamento, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per riempire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi;

g) compila i gradi di avanzamento ai vari gradi di truppa, in base alle proposte che gli pervengono dalle Commissioni legionali di avanzamento.

In base alle deficienze sul totale del corpo promuove gli allievi a guardie e fa tutte le altre promozioni nei quadri di truppa, rilasciando un certificato personale per tutti i gradi di sottufficiale;

h) autorizza il passaggio dei militari di truppa del corpo a piedi in quello a cavallo, dal ramo di terra a quello di mare, e viceversa;

i) decide sulle domande di riammissione in servizio nel corpo dei militari di truppa sotto le armi appartenenti ad altri corpi che chiedono il passaggio e designa la Legione in cui gli accettati devono essere incorporati;

l) ha verso gli ufficiali le facoltà disciplinari sancite dal regolamento di disciplina militare pel Regio esercito;

m) ordina la convocazione delle Commissioni di disciplina pei sottufficiali ed in base al parere delle Commissioni stesse pronuncia la retrocessione con decreto da registrarsi alla Corte dei conti;

n) provvede, o, se trattasi di decisioni: decide in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina per rescissione di rafferma con premio agli appuntati e guardie. Determina inoltre il ritorno nell'arma di provenienza, o la presentazione ai distretti delle guardie che, in seguito al parere affermativo di una Commissione di disciplina, si fossero dimostrati non più adatti al servizio speciale del corpo, riferendone al Ministero della guerra:

o) concede permessi di matrimonio;

p) decide sulla dispensa dal servizio dei sottufficiali in seguito a proposta della Commissione di avanzamento.

CAPITOLO V.

Attribuzioni degli ufficiali generali e superiori addetti al Comando generale.

Art. 47.

1. Il comandante in 2ª sostituisce, in caso di assenza, il comandante generale del corpo, ed ha le seguenti speciali attribuzioni:

a) eseguisce e dispone le ispezioni che ritiene necessarie;

b) tratta gli affari riguardanti il personale degli ufficiali del corpo;

c) determina il cambio di Legione dei militari di truppa;

d) provvede, o se trattasi di decisioni: decide in ordine alle proposte di gratificazione.

e) tratta l'avanzamento degli ufficiali e militari di truppa.

2. Gli altri ufficiali generali e superiori addetti al Comando generale disimpegnano le incombenze che vengono loro affidate dal comandante generale.

3° Un maggior generale od un colonnello tratta le pratiche riguardanti gli affari amministrativi e quelli concernenti l'ordine pubblico.

4° Il maggior generale o colonnello addetto agli affari civili di cui tratta il presente articolo al n. 3 ed il colonnello o tenente colonnello segretario debbono avere l'alloggio nel fabbricato del Comando generale.

CAPITOLO VI.

Attribuzioni dei comandanti di Legione.

Art. 48.

I comandanti di Legione, salvo le attribuzioni del comandante generale specificate al capitolo IV, adempiono a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti militari e dal Codice penale per l'esercito ai comandanti di corpo.

Art. 49.

Per tutti i rami di servizio e della disciplina, nonchè per il ramo amministrativo relativo alle contabilità di polizia riservata e giudiziaria, i comandanti di Legione dipendono direttamente dal Comando generale del corpo.

Art. 50.

Provvedono all'amministrazione dei Comandi dipendenti, sia per gli assegni che per l'equipaggiamento, ed hanno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria centrale del Ministero dell'interno.

Art. 51.

Non ammettono alla rafferma triennale con premio i militari che non ritengono meritevoli della rafferma stessa, e sono autorizzati, ove ne sia il caso, a concedere ai militari interessati lo rafferme di un anno con o senza premio. Segnalano alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno le domande di rafferma da accogliersi.

Art. 52.

Decidono sull'invio in congedo dei sottufficiali e guardie in seguito a loro domanda.

Art. 53.

Convocano presso il Comando legionale la Commissione speciale di avanzamento legionale al cui giudizio deferiscono tutte le proposte di avanzamento ai vari gradi di truppa che pervengono dalle divisioni dipendenti, e sulle deliberazioni della Commissione stessa, compilano l'elenco dei promovendi, che rassegnano al Comando generale.

Art. 54.

I comandanti di Legione tengono pel servizio speciale del corpo, coi vari Ministeri e colle autorità, le relazioni risultanti dal presente regolamento e, salvo i casi in esso contemplati, la loro corrispondenza è limitata col Comando generale e coi Comandi dipendenti.

Il comandante della scuola allievi e gli ufficiali addetti hanno le attribuzioni rispettivamente stabilite dal regolamento di servizio interno della scuola stessa.

CAPITOLO VII.

Attribuzioni degli ufficiali.

Art. 55.

Ai Comandi di divisione, di compagnia e di tenenza spettano, oltre gli obblighi e le attribuzioni stabilite dal presente regolamento, le facoltà date dal regolamento di disciplina ai comandi di distaccamento, colle limitazioni innanzi sancite, in fatto di punizioni ed in ogni altro ramo di servizio.

Art. 56.

Gli ufficiali superiori ed inferiori della Legione allievi, della scuola aspiranti sottufficiali e quelli delle Legioni territoriali che rivestono cariche speciali, adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.

Art. 57.

Gli aiutanti maggiori in 2° delle legioni territoriali coadiuvano l'aiutante maggiore in 1° in ogni altra parte del servizio e della istruzione.

CAPITOLO VIII.

Attribuzioni dei marescialli maggiori, dei comandanti di stazione e degli altri sottufficiali che rivestono cariche od hanno impieghi speciali o non esercitano comando di stazione.

Art. 58.

Ai marescialli comandanti di stazione spettano gli obblighi e le attribuzioni stabilite dalle istruzioni che saranno emanate con decreto del Ministero dell'interno.

Art. 59.

I marescialli maggiori non comandanti di stazione, marescialli capi e ordinari ed i comandanti di stazione, i sottufficiali addetti agli uffici ed i portalettere, disimpegnano rispettivamente gli incarichi dati dal regolamento di disciplina militare agli altri sottufficiali adibiti ad eguali mansioni o cariche.

I sottufficiali addetti agli stati maggiori presso le Legioni, oltre a disimpegnare i loro speciali incarichi, debbono coadiuvare il ma-

resciallo maggiore di maggiorità nelle attribuzioni del servizio di caserma.

Art. 60.

I sottufficiali assegnati alle stazioni, non rivestiti di cariche speciali nè di comando coadiuvano il comandante da cui dipendono e concorrono con le guardie nell'esecuzione del servizio.

CAPITOLO IX.

Dipendenza e relazioni con le autorità civili.

Art. 61.

Il corpo delle R. guardie dipende in tutti i suoi rami di servizio dal Ministero dell'interno, ed all'uopo il Comando generale del corpo ha diretti rapporti con la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Per quanto si riferisce alle altre istruzioni di servizio di cui all'art. 1° del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790, i singoli Comandi locali dipendono dai rispettivi prefetti, sottoprefetti e questori.

Il tenente generale comandante generale od il comandante in 2° conferiscono settimanalmente con S. E. il ministro dell'interno, e più frequentemente col direttore generale della pubblica sicurezza per quanto riguarda il servizio, l'andamento del corpo e la sua amministrazione.

Il maggiore generale o colonnello addetto agli affari civili e di ordine pubblico conferisce giornalmente col direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 62.

Il Ministero dell'interno può ordinare al Comando generale concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 63.

Il comandante locale delle Regie guardie più elevato in grado, esclusi quello generale e di Legione, conferiscono giornalmente coi prefetti, sottoprefetti e questori residenti nella rispettiva giurisdizione, e ricevono le diposizioni di servizio sia ordinario che straordinario.

Art. 64.

I comandi delle Regie guardie riferiscono direttamente all'autorità di pubblica sicurezza interessata della loro giurisdizione tutti i reati ed avvenimentimenti accertati dai dipendenti, e gli arresti eseguiti.

Art. 65.

I comandanti delle legioni trasmettono al Comando generale i lavori periodici prescritti, gli rassegnano le proposte di gratificazione e lo informano dei fatti di maggiore importanza.

Art. 66.

I comandanti di divisione e, dove non ha sede un Comando di divisione, i comandanti delle compagnie e di tenenza informano giornalmente, per iscritto, ed in casi gravi ed urgenti anche a voce, i prefetti, sottoprefetti ed i questori di tutti i reati, arresti, avvenimenti e di tutto ciò che può interessare l'ordine, le sicurezza e la incolumità pubblica.

Art. 67.

I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con un cenno riassuntivo, in iscritto, gli uffici di pubblica sicurezza di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione, di cui siano venuti a conoscenza.

Detti comandanti devono avere rapporti giornalieri coi capi degli uffici di pubblica sicurezza delle rispettive giurisdizioni.

Art. 68.

I comandanti delle RR. guardie devono fornire ai prefetti, sottoprefetti e questori tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

Uguale obbligo compete ai comandanti di stazione nei riguardi degli uffici di pubblica sicurezza dai quali dipendono pel servizio.

Art. 69.

Le richieste di notizie devono, di massima e salvo casi eccezionali ed urgenti, venire rivolte sempre agli ufficiali comandanti che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate.

I comandi delle guardie hanno facoltà di chiedere le informazioni di cui abbisognassero, alle autorità civili e militari competenti.

Art. 70.

Nelle operazioni di tutela dell'ordine pubblico, i funzionari di pubblica sicurezza impartiscono le speciali disposizioni di servizio che credono opportune ai comandanti dei reparti richiesti, i quali ne curano l'esecuzione, sotto la propria responsabilità.

Il funzionario può sempre intervenire per far sospendere, mutare o cessare l'azione della R. guardia.

Art. 71.

Le RR. guardie non debbono essere mai al comando di funzionari civili, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a richiedere di volta in volta ai rispettivi comandanti presenti sul posto, l'esecuzione di un determinato ordine senza impartirlo direttamente ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.

Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti e i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai graduati più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempreché non vi sia alcun graduato sul luogo, anche ai singoli militari.

Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari debbono possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante del corpo interessato.

Art. 72.

Nessun militare del corpo può essere adibito a prestar servizio che non sia d'istituto presso le Prefetture, Sottoprefetture, Questure e Uffici di pubblica sicurezza.

Art. 73.

In ogni occasione le Regie guardie prestano man forte alle autorità quando ne sono richieste aderendo senza indugio.

Debbono intervenire ogni qualvolta scorgano una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 74.

Le Regie guardie hanno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere man forte sia dagli altri agenti della forza pubblica, sia dai militari del R. esercito e della R. armata, allorchè si trovino minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedano di non poter da soli eseguire un ordine o un'operazione.

Art. 75.

Gli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo allorchè viaggiano per ragioni di servizio sulle ferrovie dello Stato, secondarie e private, sui piroscafi dello Stato e su quelli delle Società marittime sovvenzionate hanno diritto al viaggio gratuito, presentando: gli ufficiali la tessera personale; ed i militari di truppa il documento di viaggio.

Sarà loro rimborsato il trasporto del bagaglio dal Ministero dell'interno.

Le famiglie degli ufficiali e militari di truppa del corpo hanno lo stesso trattamento di quelle degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

Il direttore generale della pubblica sicurezza ed il comandante generale del corpo hanno diritto ad uno scompartimento riservato sulle ferrovie.

Amministrazione.

Art. 76.

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna legione è composto:

a) comandante di legione - presidente;

b) ufficiale superiore designato dal comandante di legione, membro;

c) funzionario civile più elevato in grado, membro;

d) un ufficiale inferiore, segretario senza voto.

Art. 77.

Alle sostituzioni dei componenti del Consiglio, quando siano necessarie, concorrono soltanto gli ufficiali e i funzionari residenti nella città sede del comando legionale.

Mancando il presidente, ne assume le funzioni l'ufficiale del corpo che lo segue immediatamente in grado od in anzianità.

Art. 78.

Per l'amministrazione ad ogni Legione saranno addetti un ragioniere capo, due ragionieri e altri funzionari civili in sottordine.

Art. 79.

Le RR. guardie sono amministrate dal comandante della rispettiva divisione.

Art. 80.

Gli stati maggiori delle legioni sono amministrati dall'aiutante maggiore in prima.

Gli ufficiali e i militari di truppa del comando generale da un ragioniere capo addettovi.

Art. 81.

La ragioneria del Ministero dell'interno emana apposite norme per l'amministrazione, assegni, casermaggio, caserme del corpo delle RR. guardie. Istituirà inoltre il capitolo « spese generali » per tutte le spese d'ufficio, di cancelleria, di polizia giudiziaria, riservate, di campanelli elettrici, gratificazioni e per tutte le altre spese d'indole generale.

Art. 82.

Presso il comando generale l'intera amministrazione è tenuta da un ragioniere.

Le spese però di polizia giudiziaria, quelle riservate e le gratificazioni debbono essere approvate dall'ufficiale generale addetto agli affari civili presso il Comando generale.

Per gli ufficiali e militari addetti al Comando generale del corpo le gratificazioni semestrali sono stabilite dal direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 83.

Ai militari del corpo in residenza spettano le indennità di pubblica sicurezza previste per l'arma dei carabinieri Reali.

Art. 84.

Agli ufficiali del corpo in occasione di servizi fuori residenza spettano le stesse indennità di missione o di trasferta stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311 e 18 novembre 1918, n. 2074.

All'estero oltre all'indennità di missione ed alle spese di viaggio spettano le seguenti indennità:

a) ufficiali generali, L. 60 al giorno;
b) ufficiali superiori, L. 50 al giorno;
c) ufficiali inferiori, L. 50 al giorno.

Per i sottufficiali, appuntati e guardie in occasione di servizi richiesti fuori residenza o a richiesta delle autorità, enti pubblici o privati cittadini spettano le indennità stabilite dal decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2013.

Per le missioni all'estero le seguenti: sottufficiali, L. 25 al giorno, appuntati e guardie, L. 20 al giorno.

Art. 85.

Ai militari del corpo sono accordati i premi arresti specificati qui appresso:

a) per l'arresto di un disertore, L. 20;
b) per l'arresto di un evaso:
1. Dall'ergastolo, L. 50.
2. Dai luoghi di pena, condannato oltre 20 anni, L. 30.
3. Dai luoghi di pena, condannato a pena minore, L. 10;
c) per l'arresto di un contumace, condannato alla reclusione od alla detenzione:
1. Da 1 a 5 anni, L. 6.
2. Da 5 a 10 anni, L. 10.
3. Da 10 a 20 anni, L. 15.
4. Oltre i 20 anni, L. 30.
d) Per l'arresto di un contumace condannato:
1. All'ergastolo, L. 30.
2. A morte, L. 40.

Quando l'arresto sia stato eseguito da un drappello di guardie, l'importo dei premi è ripartito in egual porzione fra tutte le guardie operanti.

Qualunque però sia il numero degli arrestati in una sola operazione non può ciascun degli agenti della forza pubblica aver diritto a più di un doppio premio.

Art. 86.

Annualmente od in casi di speciali e segnalati servizi resi, i comandi di legione presi i debiti concerti coi prefetti, rassegnano al Comando generale le proposte di gratificazioni di cui si fossero resi meritevoli ufficiali e militari di truppa.

Art. 87.

I militari del corpo hanno diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali per le contravvenzioni alle leggi di finanza sulla caccia, sui pesi e misure ed altre.

Di regola ai militari del corpo, scopritori di una contravvenzione punita con pena pecuniaria spettante allo Stato, come ad esempio quelle chiarite in materia di caccia e di porto d'armi, alla legge ed ai regolamenti sulla pesca, alla legge sui pesi e misure, ecc., compete un quarto del prodotto netto della medesima, non comprendendovi però il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati.

La parte spettante alle Regie guardie sul prodotto delle pene pecuniarie viene calcolata in base a quanto effettivamente si riscuote a titolo di penale. Per le contravvenzioni scoperte in materia di caccia e di porto d'armi i militari del corpo hanno diritto al quarto delle multe od ammende, sempreché dette contravvenzioni si riferiscano a leggi speciali e non alla legge penale.

Art. 88.

Per le contravvenzioni al dazio di consumo due terzi delle somme esatte, dopo prelevato il dazio e le spese, spettano a chi ha scoperta ed elevata contravvenzione.

Art. 89.

Per le contravvenzioni alle leggi di privativa dei sali e tabacchi le multe inflitte ai contravventori ed il valore dei generi confiscati, senza detrarre le spese di giudizio e di custodia, spettano per intero ai militari che le hanno elevate.

Art. 90.

Per le contravvenzioni alla legge per la requisizione dei quadrupedi spetta un quarto delle multe agli agenti che le hanno accertate.

Art. 91.

Per le contravvenzioni alla legge relativa alla tassa sui velocipedi e sugli automobili gli agenti operanti hanno diritto alla metà delle pene pecuniarie che verranno riscosse.

Art. 92.

In merito alla legge per impedire le frodi nei vini, la metà del prodotto delle multe e delle ammende riscosse vien divisa fra gli agenti che hanno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Art. 93.

I prodotti eventuali si ripartiscono in ragione di un terzo ai militari che hanno operato e gli altri due terzi in proporzioni eguali fra tutti i militari, sia effettivi che provvisori (compresi quelli d'altri corpi in sussidio) presenti alla stazione, alla quale appartengono i militari operanti, nel giorno in cui fu constatata la contravvenzione ed eseguito il servizio che ha dato luogo a retribuzione.

Per il riparto dei prodotti eventuali sono considerati presenti i militari di stazione, anche se temporaneamente assenti, nel giorno in cui fu constatata la contravvenzione od eseguito il servizio che ha dato luogo a retribuzione, per subire visite, ritirare effetti di corredo, per testimonianza, ecc.

Ai militari in punizione di rigore ed a quelli in attesa delle superiori determinazioni, quando non concorrono in alcun servizio, non spetta alcuna quota di ripartizione dei prodotti eventuali.

Sono da considerarsi prodotti eventuali:

a) le quote spettanti ai militari per servizio di assistenza agli agenti di finanza che chiarirono contravvenzioni fatte nell'interesse dell'erario;

b) tutti i diritti spettanti alle guardie per servizio straordinario richiesto per solo individuale vantaggio, dalle autorità o dai particolari per iscortarli, proteggerli, assistere ai balli od a feste private, e appartengono per intero a chi ha eseguito il servizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

Le attuali guardie non raffermate e gli allievi del soppresso corpo delle guardie di città, idonei al passaggio nella Regia guardia, continuano il servizio fino al compimento della ferma in corso, salvo l'eventuale diritto al primo aumento triennale sulla paga al compimento del 3° anno di servizio.

Art. 95.

Per i militari che, senza superare il 22° anno di servizio, abbiano una rafferma in corso, si addiverrà alla rescissione di essa ed alla contrattazione di una nuova ferma di tre anni, con diritto a conseguire gli aumenti triennali sulla paga corrispondenti agli anni di permanenza nel soppresso corpo delle guardie di città, oltre a liquidare subito il premio di L. 500, e quello eventualmente annesso alla rafferma, pagabile al termine di essa.

Coloro che hanno oltrepassato il 22° anno di servizio utile agli effetti della pensione, contraggono la rafferma di un anno, con diritto agli aumenti triennali di paga corrispondenti agli anni di servizio prestati nel corpo, oltre l'eventuale quota-parte del premio di rafferma, stabilito dall'art. 16 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790.

Art. 96.

L'ammissione a scelta nel corpo della R. guardia, dei sott'ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali in congedo, è limitata al periodo di sei mesi dalla data del presente regolamento; nello stabilire la loro anzianità relativa, non deve computarsi il tempo trascorso in congedo.

Art. 97.

Per i sottufficiali del R. esercito e della R. marina ammessi nel corpo, la nomina al grado di vicebrigadiere è fatta sotto riserva di stabilire l'anzianità relativa, non appena ottengano la nomina a tale grado, i militari del corpo, di pari anzianità di servizio giudicati idonei all'avanzamento.

Art. 98.

Nella prima attuazione dell'organico, il disposto dell'art. 10 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790 non è applicabile ai sottufficiali del disciolto corpo delle guardie di città dichiarati meritevoli di avanzamento a scelta; ad essi è conferita la promozione al grado immediatamente superiore.

Per coloro che sono giudicati promovibili per anzianità i limiti di tempo stabiliti dal predetto art. 10 sono ridotti alla metà.

Art. 99.

Durante la formazione del corpo, le nomine ai vari gradi di ufficiale sono di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Art. 100.

Entro il periodo di sei mesi dall'attuazione del presente regolamento, e per una volta soltanto, è in facoltà del Ministero dell'interno, in deroga delle disposizioni vigenti al riguardo, di promuovere al grado di sottotenente del corpo nel limite dei posti disponibili in organico, i marescialli e brigadieri d'età non superiore agli anni 40, che non abbiano mai preso parte a concorsi precedenti, nel soppresso corpo delle guardie di città, e, a giudizio delle competenti Commissioni, riuniscano i necessari requisiti per l'avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

Il numero 413 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, col quale il Governo del Re è autorizzato a procedere all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni contenute nel decreto stesso al personale delle Amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

È esteso al personale dell'ufficio di traduzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto il sistema del ruolo aperto in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Il collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi è fatto con riferimento al 1° dicembre 1919, ma la decorrenza dei nuovi stipendi ha luogo dal 1° maggio dello stesso anno.

Sono estese al detto personale, in quanto siano applicabili, le norme dei RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art 3

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA degli stipendi del personale dell'Ufficio di traduzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Direttore capo dell'Ufficio di traduzioni.
Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Traduttore.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno **di grado.**

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno **di grado.**

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno **di grado.**

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno **di grado.**

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10 600 al compimento del 34° anno **di grado.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2661. **Regio decreto** 3 agosto 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Volterra (Pisa) in L. 17.385,48, viene elevato a L. 20.427,88, a decorrere dal 1° luglio 1919.

N. 374. Regio Decreto 7 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il cambiamento della denominazione del comune di Borso in quella di « Borso del Grappa ».

N. 375. Regio Decreto 29 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il cambiamento della denominazione del comune di Paderno d'Asolo in quella di « Paderno del Grappa ».

N. 376. Regio Decreto 7 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato femminile di lavoro con sede in Napoli, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 377. **Regio decreto 7 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il cambiamento della denominazione del comune di Crespano Veneto, in quella di « Crespano del Grappa

N. 378. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Giovanni Dho e figlia Angiolina » in Poggi Santo Spirito, frazione del comune di Ceva, è eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 380. **Regio decreto 7 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a decorrere dal 1° aprile 1920, l'assegno locale annuo da corrispondersi al titolare della R. Legazione a Tokio è elevato da L. 70.000 a L. 90.000.

N. 382. **Regio decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa dei bambini » in Torino, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 383. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale di Zogno è eretto in ente morale, sotto l'Amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 386. **Regio decreto 5 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la donazione di L. 2500 fatta in favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) dal capitano Faino Mario, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 387 **Regio decreto 22 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, l'offerta di L. 1000, fatta dal maggiore generale Cocco Ortu cav. Salvatore, a favore del 19° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 388. **Regio Decreto 5 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, l'offerta di lire 10.000 (diecimila), fatta dal signor Alberto Lobetti Bodoni a favore del 92° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 389. **Regio Decreto 29 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la oblazione di L. 100 000 (centomila), fatta dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro e Laskar Zamfiresco, della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 391. **Regio decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Piave Lisser giugno-novembre 1918 », col capitale nominale della somma di lire diecimila viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 392. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, è autorizzata ad accettare il legato di lire 2000 (duemila) disposto in suo favore dalla signora Sessa Teresa vedova Pusterla.

N. 393. **Regio decreto 28 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della marina, sono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la Regia marina nel territorio dei comuni di Gragnano e Scafati.

N. 394. **Regio decreto 4 gennaio 1920** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, in seguito all'erezione in Comune autonomo, col nome di Castellazzara, delle frazioni di Castellazzara e di Selvena del comune di Santa Fiora, il contributo scolastico consolidato a carico di quest'ultimo, nella somma di L. 10.254,47, viene così ripartito:

Santa Fiora L. 5884,23,
Castellazzara L. 4370,24,

con decorrenza dal 1° gennaio 1919.

N. 414. **Regio decreto 19 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro del tesoro, il « Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti », con sede in Milano, viene eretto in ente morale, sotto la vigilanza del Ministero stesso (Direzione generale per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 415. **Regio decreto 21 marzo 1920**, col quale, sulla

proposta del ministro della guerra, vengono affrancate dall'onere delle servitù militari le proprietà adiacenti alla polveriera di San Colombano, in Val Trompia.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sarego (Vicenza).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, quattordici consiglieri del comune di Sarego hanno rassegnato le dimissioni, e poichè un altro era morto, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte avvisare ai mezzi per far fronte alla disoccupazione locale, è necessario, come ha ritenuto, il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sarego, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Gaetano Cazzola è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sommariva Bosco (Cuneo).*

SIRE!

In seguito ai risultati delle recenti elezioni politiche, nelle quali il partito socialista ebbe a riportare una grande maggioranza di voti su quelli dell'amministrazione in carica, il Consiglio comunale di Sommariva Bosco, ridotto per dimissioni e decessi a soli quindici componenti, persuaso di non godere più la fiducia degli elettori e senza avere neppure più nel suo seno il controllo della minoranza, deliberò col voto unanime di quattordici consiglieri di rassegnare le dimissioni.

Il prefetto, essendosi verificate da parte degli elementi più spinti della popolazione manifestazioni significative di malcontento contro gli amministratori, ha affidato la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Occorrendo ora dare allo straordinario amministratore più ampi poteri che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente sui gravi ed importanti problemi che interessano il Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 2 febbraio 1920, n. 201, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. rag. Socrate Forni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	78.65	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.70	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 142,50 — Londra 93,58 — Svizzera 418,19 — Spagna. . . . — New York 23,61 — Oro 371,03.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 11 aprile 1920 in Capriolo, provincia di Brescia, **è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.**

PARTE NON UFFICIALE

A SAN REMO

SAN REMO, 16. — Alle ore 11,30, sull'esploratore *Poerio*, è arrivato il presidente del Consiglio, on. Nitti, insieme al capo di stato maggiore generale Badoglio.

Accompagnavano a bordo il presidente del Consiglio il cav. Trombetti ed il cav. Sabatini del Gabinetto della presidenza.

L'on. Nitti aveva dichiarato di giungere in forma assolutamente privata e perciò dispensava le autorità dalle visite.

Allo sbarco, a ricevere il presidente del Consiglio, si trovavano il ministro degli affari esteri, on. Scialoja, l'ambasciatore marchese Imperiali, il capitano di fregata principe Ruspoli, il senatore Marsaglia, il prefetto di Porto Maurizio comm. Cotta, il comm. Garbasso, segretario generale della Conferenza, il cav. Persico, del gabinetto della presidenza, ed altri funzionari.

L'on. Nitti è salito in automobile e si è recato all'Hôtel des Anglais, dove è giunto alle 11,55.

SAN REMO, 16. — Il marchese Imperiali è qui venuto per desiderio del presidente del Consiglio, onorevole Nitti, e del ministro degli esteri, onorevole Scialoja, perchè, avendo egli partecipato ai lavori della Conferenza interalleata di Londra, prenda parte alla Conferenza di San Remo.

Le funzioni di segretario generale della Conferenza interalleata saranno assunte dal comm. Garbasso, capo di Gabinetto dell'onorevole Scialoja.

PARIGI, 16. — Millerand, presidente del Consiglio, Venizelos, presidente del Consiglio greco, Lord Curzon, segretario di Stato per gli affari esteri britannico, Micalacopulos, ministro greco, sono partiti da Parigi alle ore 20,15 col treno presidenziale per recarsi alla Conferenza di San Remo, accompagnati dal maresciallo Foch, dal generale Weygand, capo di stato maggiore, dal colonnello George, dal maresciallo Wilson, comandante in capo delle truppe inglesi di occupazione, da Berthelot, direttore, e da Kammerer, sotto direttore degli affari politici al Ministero degli esteri, e da Vignon, capo di Gabinetto.

PARIGI, 16. — Alle ore 20,27 sono partiti col direttissimo della Costa Azzurra per recarsi alla Conferenza di San Remo, Hymans, ministro degli esteri belga, e Jaspar, ministro degli affari economici belga.

Essi erano accompagnati dal colonnello Theunis, delegato del Belgio alla Commissione delle riparazioni e dal visconte Giacomo Davignon, segretario al Ministero degli esteri belga.

Nel medesimo treno hanno preso posto il visconte Chinda, ambasciatore del Giappone a Londra, con la delegazione giapponese che si reca ugualmente alla Conferenza di San Remo.

Tra i viaggiatori di questo treno si trovava anche Vandervelde, ministro belga della giustizia.

SAN REMO, 16. — Questa sera per le ore 21,50 era atteso Lloyd George con la delegazione inglese proveniente da Marsiglia.

Senonchè all'ultima ora il primo ministro inglese si è fermato a Nizza ove passerà la notte.

SANREMO, 16. — Gli Stati Uniti che erano stati invitati alla Conferenza finora non hanno risposto e perciò non si sa se vi assisteranno o no.

Il Belgio, la Polonia e la Grecia sono stati invitati alla Conferenza per partecipare a quelle riunioni nelle quali saranno trattati argomenti che possono riguardare ognuno di questi paesi.

L'ambasciatore marchese Imperiali, il principe Ascanio Colonna, col ministro degli esteri, sono partiti in automobile per Ventimiglia per ricevere Lloyd George, col quale proseguiranno per ferrovia per Sanremo, ove giungeranno questa sera alle ore 21.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha elargito diecimila lire per la preparazione e partecipazione dei campioni italiani alle Olimpiadi di Anversa, esprimendo il suo alto compiacimento per i risultati finora ottenuti e formulando i più fervidi auguri per la piena riuscita dell'impresa.

Egual somma il Sovrano ha elargito al Patronato scolastico di Roma.

S. M. la Regina Elena, iermattina, accompagnata da una dama di Corte, si è recata al Policlinico a visitarvi una giovinetta popolana degente.

L'augusta visitatrice venne ricevuta dal prof. Ducrey e s'intrattenne con vivo interessamento presso l'inferma.

Il personale sanitario, gli infermieri e gli studenti della clinica ossequiarono commossi Sua Maestà all'uscita dal Policlinico

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 15. — La *Camera dei comuni* ha votato ieri in seconda lettura il bill che autorizza la ratifica del trattato di Saint-Germain e quello con la Bulgaria. Vi sono stati soltanto 34 voti contrari.

Il Governo britannico ha difeso l'attribuzione del Tirolo all'Italia adducendo motivi di necessità strategiche, e rilevando che la stessa necessità era stata riconosciuta anche per la frontiera francese.

BERLINO, 15. — Si smentisce la notizia dell'arresto del generale Luttwitz e del maggior Bischoff.

La buona fede dell'*Agenzia Wolff* fu sorpresa da una chiamata telefonica urgente che comunicava l'arresto di Luttwitz e di Bischoff.

LONDRA 15. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo ad una interrogazione circa la residenza dell'ex Kaiser e dell'ex-Kronprinz, Bonar Law dichiara che gli alleati hanno intenzione di insistere per il loro invio in una colonia olandese.

LONDRA, 16. — *Camera dei comuni*. — Durante lo svolgimento delle interrogazioni relative al timore manifestato da alcuni deputati per il ritorno in Germania dell'ex Kaiser. uno di essi domanda se in questo caso il Governo è deciso ad opporsi con la forza a tale ritorno.

Bonar Law risponde con un segno di approvazione.

DUBLINO, 16. — La polizia e le truppe che disperdevano la folla mentre faceva dimostrazioni per la scarcerazione dei prigionieri di Dublino sono state fatte segno a colpi di arma da fuoco da parte dei dimostranti. Le truppe alla loro volta hanno sparato. Vi sono stati tre morti ed alcuni feriti.

BERLINO, 16. — Il tribunale ha condannato il principe Gioacchino di Prussia a cinque marchi di ammenda, il capitano Plater a duecento marchi, il principe di Hohenlohe a mille. Essi erano incolpati degli incidenti avvenuti all'Hôtel Adlon.

WASHINGTON, 16. — Si annuncia che il presidente Wilson per la prima volta, dopo la sua malattia, ha ieri preso parte al Consiglio dei ministri. Egli era di ottimo umore. L'accoglienza che gli fu fatta dai membri del gabinetto è stata cordialissima. Il presidente ha partecipato alle conversazioni con *verve* e animazione.

Si afferma che Wilson riceverà prossimamente in udienza i diplomatici stranieri che devono ancora presentargli le loro credenziali.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*